

Bruxelles, 26 febbraio 2026
(OR. en)

6801/26

EF 51
ECOFIN 266
DELECT 39

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 1021 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 23.2.2026 che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2019/979 per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco dei dati necessari per la classificazione dei prospetti e dell'elenco delle informazioni che possono essere incluse nei prospetti mediante riferimento

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 1021 final.



Bruxelles, 23.2.2026
C(2026) 1021 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 23.2.2026

che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2019/979 per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco dei dati necessari per la classificazione dei prospetti e dell'elenco delle informazioni che possono essere incluse nei prospetti mediante riferimento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ ("regolamento sul prospetto") ha creato un nuovo insieme armonizzato di norme che aiutano le imprese a raccogliere fondi sui mercati dei capitali per investire e crescere. Allo stesso tempo, il regolamento sul prospetto aiuta gli investitori a prendere decisioni più informate. Il regolamento stabilisce i requisiti relativi all'elaborazione, all'approvazione e alla pubblicazione di un prospetto per l'offerta pubblica di titoli o la loro emissione alla negoziazione in un mercato regolamentato. Il prospetto è un documento contenente informazioni su una società e sui titoli che quest'ultima offre al pubblico o che intende ammettere alla negoziazione in un mercato regolamentato. Esso serve agli investitori come base per decidere se investire o meno.

Il regolamento sul prospetto consente agli emittenti di "includere mediante riferimento"² documenti contenenti le informazioni da pubblicare nel prospetto, a condizione che tali documenti siano già stati pubblicati in formato elettronico. L'inclusione mediante riferimento facilita la procedura di redazione del prospetto e riduce i costi per gli emittenti, garantendo nel contempo la tutela degli investitori.

A norma del regolamento sul prospetto, quando notificano all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) l'approvazione dei prospetti o dei relativi supplementi, le autorità nazionali competenti sono tenute a fornire all'ESMA una copia elettronica di tali prospetti o supplementi e i dati necessari ai fini della loro classificazione (metadati) nel meccanismo di stoccaggio dell'ESMA ("registro dei prospetti"). Il regolamento delegato (UE) 2019/979 della Commissione³, che integra il regolamento sul prospetto, specifica i dati per la classificazione dei prospetti ("metadati") che consentono all'ESMA di: i) fornire tale meccanismo centralizzato di stoccaggio dei prospetti, offrendo gratuitamente al pubblico l'accesso e gli strumenti di ricerca; e ii) redigere una relazione annuale contenente statistiche sui prospetti e un'analisi delle tendenze al fine di facilitare la valutazione futura delle norme sui prospetti.

Il regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ ha apportato diverse modifiche al regolamento sul prospetto. Il regolamento (UE) 2024/2809 fa parte del pacchetto legislativo sulle quotazioni, una recente iniziativa che mira a creare un ecosistema delle quotazioni che renda attraente, economicamente accessibile e remunerativo per le imprese quotare i propri titoli sui mercati pubblici dell'UE. Le modifiche riducono i costi e gli oneri degli emittenti, rendendo nel contempo i prospetti più utili per gli investitori. In particolare, il

¹ Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1129/oj>).

² Cfr. l'articolo 19 del regolamento (UE) 2017/1129.

³ Regolamento delegato (UE) 2019/979 della Commissione, del 14 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni finanziarie chiave nella nota di sintesi del prospetto, alla pubblicazione e alla classificazione dei prospetti, alla pubblicità relativa ai titoli, ai supplementi al prospetto e al portale di notifica, e che abroga i regolamenti delegati (UE) n. 382/2014 e (UE) 2016/301 della Commissione (GU L 166 del 21.6.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/979/oj>).

⁴ Regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1129, (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014 per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali (GU L, 2024/2809, 14.11.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2809/oj>).

regolamento (UE) 2024/2809: i) ha standardizzato il formato dei prospetti e la sequenza delle informazioni presentate e ha semplificato i relativi obblighi di comunicazione; ii) ha limitato la lunghezza dei prospetti relativi alle azioni imponendo un numero massimo di pagine; iii) ha introdotto esenzioni per le emissioni di follow-on di titoli da parte di società già quotate; iv) ha armonizzato le norme riguardanti il controllo e l'approvazione dei prospetti da parte delle autorità nazionali competenti; e v) ha consentito l'inclusione mediante riferimento di informazioni finanziarie future nei prospetti di base⁵. Il regolamento (UE) 2024/2809 ha inoltre introdotto i seguenti nuovi tipi di prospetti in forma sintetica:

- prospetto UE di follow-on: questo tipo di prospetto è concepito per le offerte pubbliche o l'ammissione alla negoziazione da parte di società i cui titoli sono già ammessi alla negoziazione da almeno 18 mesi in un mercato regolamentato o in un mercato di crescita per le PMI. Inoltre le imprese attualmente quotate in un mercato di crescita per le PMI possono utilizzare il prospetto UE di follow-on per il passaggio a un mercato regolamentato;
- prospetto di emissione UE della crescita: questo tipo di prospetto è specificamente concepito per ridurre al minimo i costi e gli oneri amministrativi per le PMI, per le società quotate o da quotare sui mercati di crescita per le PMI e per alcune offerte pubbliche di titoli più piccole, effettuate da società non quotate.

Il prospetto UE di follow-on e il prospetto di emissione UE della crescita sono destinati a sostituire il prospetto semplificato esistente per le emissioni secondarie e il prospetto UE della crescita.

Il regolamento (UE) 2024/2809 ha inoltre stabilito riferimenti incrociati al regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ ("regolamento sulle obbligazioni verdi europee"). Tali riferimenti incrociati impongono: i) agli emittenti di obbligazioni verdi europee ("EuGB") di includere nel prospetto, mediante riferimento, la scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee; e ii) agli emittenti di obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili o di obbligazioni legate alla sostenibilità di includere nel relativo prospetto la pertinente informativa volontaria (a condizione che abbiano optato per tale informativa volontaria).

Il presente regolamento delegato si basa su due serie di norme tecniche di regolamentazione elaborate dall'ESMA. Tali norme sono volte: i) ad aggiornare l'elenco dei metadati di cui al regolamento delegato (UE) 2019/979 per allinearli alle modifiche introdotte dal pacchetto legislativo sulle quotazioni (ad esempio nuovi tipi di prospetto); e ii) ad ampliare la possibilità di includere nei prospetti informazioni supplementari mediante riferimento, oltre quanto indicato all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento sul prospetto (ad esempio includere documenti informativi pre-emissione per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili o per le obbligazioni legate alla sostenibilità). Queste due serie di norme tecniche di regolamentazione, essenziali per l'allineamento agli obiettivi del pacchetto legislativo sulle quotazioni, sono state consolidate in un unico regolamento delegato della Commissione che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/979. Tale consolidamento è appropriato, in quanto il contenuto di entrambe le norme tecniche di regolamentazione si riferisce alle modifiche dell'attuale legislazione di secondo livello necessarie in conseguenza della modifica dell'ambito

⁵ Cfr. articolo 8 e articolo 19, paragrafo 1 ter, del regolamento (UE) 2017/1129.

⁶ Regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulle obbligazioni verdi europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità (GU L, 2023/2631, 30.11.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj>).

di applicazione del regolamento sul prospetto, in termini di tipi di prospetto o di natura delle informazioni da includervi.

1.1. Aggiornamento dell'elenco dei metadati per la classificazione dei prospetti

Il presente regolamento delegato rivede il regolamento delegato (UE) 2019/979 al fine di stabilire i metadati necessari per la classificazione sia del prospetto UE di follow-on che del prospetto di emissione UE della crescita. Allo stesso tempo elimina dal regolamento delegato (UE) 2019/979 la specifica dei metadati relativi al prospetto semplificato per le emissioni secondarie e al prospetto UE della crescita (tali prospetti non si applicheranno più a decorrere dal 5 marzo 2026). Il presente regolamento delegato intende inoltre:

- stabilire i metadati pertinenti per la classificazione dei prospetti relativi alle obbligazioni verdi europee;
- stabilire i metadati pertinenti per la classificazione dei prospetti relativi alle obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili o alle obbligazioni legate alla sostenibilità i cui emittenti redigono l'informativa volontaria a norma del regolamento sulle obbligazioni verdi europee;
- stabilire i metadati pertinenti per la classificazione dei documenti relativi alle nuove esenzioni (introdotte dal regolamento (UE) 2024/2809) per le offerte pubbliche o l'ammissione alla negoziazione di titoli fungibili. L'obiettivo è facilitare la redazione della relazione riguardante l'analisi e le statistiche di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento sul prospetto in merito all'utilizzo delle esenzioni nell'UE;
- fornire i metadati necessari per consentire l'uso dei dati inclusi nel registro dei prospetti al fine di razionalizzare il processo mediante il quale le autorità nazionali competenti trasmettono le informazioni al punto di accesso unico europeo (ESAP), conformemente all'articolo 21 bis del regolamento sul prospetto;
- rivedere e aggiornare determinati metadati divenuti obsoleti, nonché apportare ulteriori modifiche ai dati inviabili leggibili automaticamente necessari per risolvere alcune problematiche minori individuate dall'ESMA.

1.2. Aggiornamento dell'elenco delle informazioni che possono essere incluse nei prospetti mediante riferimento

Per alleggerire gli oneri a carico degli emittenti nella preparazione dei prospetti e in linea con gli obiettivi del pacchetto legislativo sulle quotazioni, l'ESMA ha elaborato progetti di norme tecniche di regolamentazione a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento sul prospetto, che aggiornano l'elenco dei documenti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, di tale regolamento con informazioni supplementari che possono essere incluse nei prospetti mediante riferimento. Sulla base di tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, il presente regolamento delegato modifica il regolamento delegato (UE) 2019/979 introducendo un nuovo capo che specifica le informazioni supplementari, indicate di seguito, che possono essere incluse nei prospetti mediante riferimento:

- i documenti che sono stati approvati da un'autorità competente o depositati presso quest'ultima, in conformità della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ ("direttiva sul prospetto"). L'obiettivo è facilitare le emissioni fungibili di

⁷ Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2003/71/oj>).

titoli diversi dai titoli di capitale originariamente offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi della direttiva sul prospetto⁸;

- i modelli di informativa volontaria sulla sostenibilità per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità conformemente al regolamento sulle obbligazioni verdi europee. L'obiettivo è facilitare l'uso di tali modelli di informativa volontaria, offrendo in tal modo agli emittenti flessibilità e razionalizzando il processo di emissione.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

2.1. Consultazione sull'aggiornamento dell'elenco dei metadati per la classificazione dei prospetti

L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica⁹ sulle norme tecniche di regolamentazione relative all'aggiornamento dell'elenco di metadati per la classificazione dei prospetti di cui al regolamento delegato (UE) 2019/979. Tale iniziativa rientrava in una più ampia consultazione riguardante la consulenza tecnica richiesta dalla Commissione europea sul formato e la sequenza standardizzati, sul contenuto del prospetto e del documento di registrazione universale, nonché sul controllo e l'approvazione del prospetto. La consultazione si è svolta dal 28 ottobre al 31 dicembre 2024. Tutti i partecipanti sono stati concordi con le proposte dell'ESMA, ad eccezione di pochi casi in cui non è stata espressa alcuna opinione.

Nel complesso pochi portatori di interessi hanno risposto alle domande relative all'aggiornamento dell'elenco di metadati di cui al regolamento delegato (UE) 2019/979:

- i cinque portatori di interessi che hanno risposto sono stati tutti concordi con la proposta dell'ESMA di modificare l'elenco di metadati esistente per tenere conto dei nuovi tipi di prospetto introdotti dal regolamento (UE) 2024/2809. Anche il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati (SMSG) si è espresso a favore di un maggiore utilizzo dei metadati;
- i tre portatori di interessi che hanno risposto sono stati tutti concordi con la proposta dell'ESMA di richiedere metadati per individuare i titoli che costituiscono obbligazioni verdi europee;
- i quattro portatori di interessi che hanno risposto sono stati tutti concordi con la proposta dell'ESMA di razionalizzare il processo di trasmissione delle informazioni all'ESAP da parte delle autorità nazionali competenti attraverso il registro dei prospetti;
- per quanto riguarda le altre modifiche dell'elenco dei metadati proposte dall'ESMA e l'eventuale onere aggiuntivo sproporzionato a carico degli emittenti che ne deriverebbe, due portatori di interessi hanno concordato con la proposta dell'ESMA, mentre un portatore di interessi non ha espresso alcun parere.

⁸ Sebbene tale possibilità esistesse già nell'ambito del regolamento sul prospetto, le modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2024/2809, che eliminano il riferimento alla direttiva sul prospetto per razionalizzare il testo legislativo di cui all'articolo 19, paragrafo 1, possono generare incertezza circa la possibilità di continuare a includere mediante riferimento i documenti pubblicati a norma della direttiva sul prospetto.

⁹ *Consultation Paper on draft technical advice concerning the Prospectus Regulation and on updating the CDR on metadata* (ESMA32-117195963-1276), del 28 ottobre 2024, disponibile all'indirizzo: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2024-10/ESMA32-117195963-1276_CP_Listing_Act_Advice_-_Prospectus.pdf.

2.2. Consultazione sull'elenco aggiornato delle informazioni da inserire mediante riferimento

L'ESMA ha deciso di non condurre una consultazione separata sui progetti di norme tecniche di regolamentazione relativi all'inclusione mediante riferimento di informazioni supplementari nei prospetti, in quanto ha ritenuto che sarebbe stato sproporzionatamente oneroso, dato che all'elenco dei documenti che possono essere inclusi in tal modo sono stati aggiunti solo due tipi di documenti:

- l'ESMA ha osservato che l'inclusione di documenti approvati da un'autorità nazionale competente o depositati presso quest'ultima ai sensi della direttiva sul prospetto non ha mai rappresentato un problema e non vi sono elementi che indichino la necessità di modifiche. Inoltre, rendendo possibile questa opzione, si migliora l'accesso degli emittenti ai mercati pubblici;
- la consultazione sulla consulenza tecnica dell'ESMA sui prospetti e l'aggiornamento del regolamento delegato (UE) 2019/979 per quanto riguarda i metadati includeva una domanda sulla possibilità di includere mediante riferimento i modelli di informativa volontaria sulla sostenibilità per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità. Quasi tutti i partecipanti, compreso il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati, hanno appoggiato le proposte dell'ESMA. Si è registrato un consenso quasi unanime sul fatto che consentendo tale inclusione mediante riferimento non si imporrebbero costi o oneri aggiuntivi agli emittenti. I partecipanti hanno sottolineato che tale approccio offre flessibilità e razionalizza il processo di emissione.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 1 stabilisce le modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/979 come segue:

- l'articolo 1, punto 1, introduce un nuovo articolo 11 bis per consentire l'uso del registro dei prospetti per trasmettere informazioni all'ESAP, e un nuovo articolo 11 ter per la classificazione dei documenti in relazione all'esenzione dei titoli fungibili ai fini dell'analisi di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento sul prospetto;
- l'articolo 1, punto 2, modifica l'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2019/979 per imporre che i metadati di accompagnamento di cui ai nuovi articoli 11 bis e 11 ter di tale regolamento delegato siano forniti in un formato XML comune;
- l'articolo 1, punto 3, introduce un nuovo capo nel regolamento delegato (UE) 2019/979 per consentire l'inclusione mediante riferimento di: i) documenti che sono stati approvati da un'autorità competente o depositati presso quest'ultima, in conformità della direttiva sul prospetto; e ii) un'informativa pre-emissione per gli emittenti di obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili o di obbligazioni legate alla sostenibilità di cui all'articolo 20 del regolamento sulle obbligazioni verdi europee;
- l'articolo 1, punto 4, sostituisce l'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2019/979 con un allegato riveduto contenente l'elenco aggiornato dei metadati.

L'articolo 2 stabilisce la data di entrata in vigore e di inizio dell'applicazione del presente regolamento.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 23.2.2026

che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2019/979 per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco dei dati necessari per la classificazione dei prospetti e dell'elenco delle informazioni che possono essere incluse nei prospetti mediante riferimento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE¹⁰, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, l'articolo 21, paragrafo 13, e l'articolo 25, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'ambito dell'iniziativa riguardante il pacchetto legislativo sulle quotazioni, che mira a rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le imprese e a facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese (PMI) ai capitali, il regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹ ha introdotto due nuovi tipi di prospetto in forma sintetica volti a ridurre i costi e gli oneri per gli emittenti: il prospetto di emissione UE della crescita, concepito principalmente per le PMI e le società quotate o che devono essere quotate sui mercati di crescita per le PMI, e il prospetto UE di follow-on, per le emissioni secondarie di titoli da parte di società già quotate in un mercato regolamentato o in un mercato di crescita per le PMI. Tali nuovi prospetti devono essere presentati all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e pubblicati tramite il meccanismo di stoccaggio di cui all'articolo 21, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1129. Di conseguenza, l'elenco dei dati leggibili automaticamente che le autorità competenti forniscono all'ESMA, di cui all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2019/979 della Commissione¹², dovrebbe essere aggiornato per includere tali prospetti.

¹⁰ GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12.

¹¹ Regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1129, (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014 per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali (GU L, 2024/2809, 14.11.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2809/oj>).

¹² Regolamento delegato (UE) 2019/979 della Commissione, del 14 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni finanziarie chiave nella nota di sintesi del prospetto, alla pubblicazione e alla classificazione dei prospetti, alla pubblicità relativa ai titoli, ai supplementi al prospetto e al portale di notifica, e che abroga i regolamenti delegati (UE) n. 382/2014 e (UE) 2016/301 della Commissione (GU L 166 del 21.6.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/979/oj>).

- (2) A norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³, gli emittenti che emettono obbligazioni destinate a essere denominate obbligazioni verdi europee ("EuGB") devono pubblicare un prospetto in conformità del regolamento (UE) 2017/1129. Tali prospetti devono essere inclusi nel meccanismo di stoccaggio di cui all'articolo 21, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1129. È pertanto opportuno imporre alle autorità competenti di fornire all'ESMA dati leggibili automaticamente che indichino i) quali titoli sono considerati EuGB o obbligazioni inerenti a cartolarizzazione quali definite all'articolo 2, punto 22), del regolamento (UE) 2023/2631, quando si avvalgono della denominazione EuGB, e ii) quali titoli sono considerati obbligazioni commercializzate come ecosostenibili quali definite all'articolo 2, punto 5), di tale regolamento, o come obbligazioni legate alla sostenibilità quali definite all'articolo 2, punto 6), del medesimo regolamento, qualora gli emittenti di tali obbligazioni redigano l'informativa volontaria a norma dell'articolo 20 del suddetto regolamento. È opportuno aggiornare di conseguenza l'elenco dei metadati di cui all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2019/979.
- (3) Il regolamento (UE) 2024/2809 ha introdotto l'obbligo per gli emittenti di depositare presso le rispettive autorità competenti i documenti di esenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 4, primo comma, lettere d bis) e d ter), e all'articolo 1, paragrafo 5, primo comma, lettera b bis), del regolamento (UE) 2017/1129, come modificato dal regolamento (UE) 2024/2809. Esso ha inoltre introdotto l'obbligo per l'ESMA di includere nella sua relazione annuale elaborata conformemente all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129 un'analisi e statistiche relative alla misura in cui tali esenzioni sono utilizzate in tutta l'Unione. Al fine di ridurre al minimo l'onere per le autorità competenti, queste ultime dovrebbero poter trasmettere tali documenti all'ESMA attraverso il meccanismo di stoccaggio di cui all'articolo 21, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1129. Tale trasmissione dovrebbe includere i metadati che consentono all'ESMA di produrre le statistiche in questione. È pertanto opportuno aggiornare il regolamento delegato (UE) 2019/979 per tenere conto di tali modifiche, compreso l'elenco di metadati di cui all'allegato VII di tale regolamento delegato.
- (4) L'articolo 21 bis del regolamento (UE) 2017/1129 impone alle autorità competenti di basarsi, per quanto possibile, sui meccanismi attuati ai fini dell'articolo 25, paragrafo 6, di tale regolamento per rendere le informazioni di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 1, accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP). Al fine di ridurre al minimo l'onere di conformità sia per le autorità competenti che per gli emittenti, l'obbligo di rendere le informazioni di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129 accessibili tramite l'ESAP può essere soddisfatto mettendo tali informazioni a disposizione dell'ESMA attraverso il portale di notifica di cui all'articolo 25, paragrafo 6, di tale regolamento. Il portale di notifica deve essere utilizzato per trasmettere le informazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129 conformemente al paragrafo 5 dello stesso articolo ed eventuali informazioni supplementari previste dall'articolo 21 bis di tale regolamento che attualmente non rientrano nell'ambito di applicazione del meccanismo di stoccaggio di cui all'articolo 21, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1129, corredate dei metadati pertinenti. È opportuno aggiornare il regolamento delegato (UE) 2019/979 per tenere conto di tali modifiche.

¹³ Regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulle obbligazioni verdi europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità (GU L, 2023/2631, 30.11.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj>).

- (5) Sono necessarie ulteriori modifiche dei dati inviabili leggibili automaticamente per risolvere problematiche minori individuate dall'ESMA. Tali modifiche riguardano l'aggiunta di un nuovo campo di dati e le modifiche delle informazioni da includere nei campi di dati. È opportuno aggiornare di conseguenza l'elenco dei metadati di cui all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2019/979.
- (6) All'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1129 è stato soppresso un riferimento alla direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴. A seguito di tale modifica, non è stato più possibile includere mediante riferimento documenti approvati da un'autorità competente o depositati presso quest'ultima in conformità della direttiva 2003/71/CE. Ciò ha inciso sulle emissioni fungibili di titoli diversi dai titoli di capitale originariamente offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato a norma della direttiva 2003/71/CE, in quanto i termini e le condizioni di tali titoli erano solitamente inclusi mediante riferimento nel prospetto approvato a norma del regolamento (UE) 2017/1129. Per evitare di aumentare gli oneri amministrativi degli emittenti, è necessario stabilire un elenco di documenti aggiuntivi che possono essere inclusi nei prospetti mediante riferimento, oltre a quelli elencati all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129. Ciò consentirebbe di includere i documenti che sono stati approvati da un'autorità competente, o depositati presso quest'ultima, in conformità della direttiva 2003/71/CE, in modo da mantenere gli obblighi preesistenti ed evitare la duplicazione di informazioni già comunicate e pubblicate ai sensi di altre normative dell'Unione.
- (7) Il regolamento (UE) 2023/2631 ha introdotto modelli di informativa volontaria sulla sostenibilità per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità al fine di facilitare il confronto e combattere il greenwashing. Per incentivare gli emittenti a utilizzare tali modelli di informativa volontaria pre-emissione è necessario aggiungerli all'elenco dei documenti aggiuntivi che possono essere inclusi nei prospetti mediante riferimento. Ciò ridurrebbe i costi associati alla redazione dell'informativa supplementare riguardante gli aspetti dei titoli connessi ai fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) e contribuirebbe a ridurre al minimo gli oneri per gli emittenti che redigono il prospetto, in linea con gli obiettivi di ridurre gli oneri normativi e i costi associati al processo di quotazione a carico delle imprese, in particolare le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione.
- (8) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione. L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵. L'ESMA non ha condotto una consultazione pubblica e un'analisi separate in relazione ai progetti di norme tecniche di regolamentazione sull'inclusione di documenti aggiuntivi nei prospetti mediante riferimento, ritenendolo

¹⁴ Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2003/71/oj>).

¹⁵ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj>).

sproporzionatamente oneroso, data la portata e l'impatto limitati delle modifiche proposte. Per quanto riguarda l'inclusione mediante riferimento dei documenti di informativa volontaria pre-emissione a norma del regolamento (UE) 2023/2631, l'ESMA ha raccolto i riscontri dei portatori di interessi nel suo documento di consultazione sul progetto di consulenza tecnica concernente il regolamento sul prospetto e sull'aggiornamento del regolamento delegato sui metadati¹⁶, constatando il sostegno della maggior parte dei portatori di interessi alla proposta dell'ESMA.

- (9) Per ridurre al minimo gli oneri a carico delle autorità competenti e degli emittenti, la data di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere allineata alla data di applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 21 bis del regolamento (UE) 2017/1129. Tale allineamento è inteso a consentire l'uso del portale di notifica istituito dall'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1129 per fare in modo che le informazioni specificate all'articolo 21 bis, paragrafo 1, di tale regolamento siano accessibili tramite l'ESAP.
- (10) Le disposizioni di cui al presente regolamento sono sostanzialmente collegate tra loro, in quanto modificano lo stesso regolamento delegato e riguardano principalmente i nuovi tipi di prospetto o la natura delle informazioni ivi contenute, su base obbligatoria o volontaria, derivanti dalle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2024/2809,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/979

- (1) Sono inseriti gli articoli 11 bis e 11 ter seguenti:

"Articolo 11 bis

Informazioni accessibili tramite il punto di accesso unico europeo

Ai fini dell'articolo 21 bis del regolamento (UE) 2017/1129, le autorità competenti possono rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 di tale articolo accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP) fornendo all'ESMA, tramite il portale di notifica di cui all'articolo 25, paragrafo 6, di tale regolamento, una copia elettronica di dette informazioni, nonché i dati necessari ai fini della loro classificazione nel meccanismo di stoccaggio di cui all'articolo 21, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1129, conformemente alle tabelle di cui all'allegato VII del presente regolamento.

Articolo 11 ter

Copia elettronica dei documenti di esenzione

Le autorità competenti possono fornire all'ESMA tramite il portale di notifica di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1129 una copia elettronica dei documenti di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettere d bis) e d ter), e all'articolo 1, paragrafo 5, lettera b bis), del regolamento (UE) 2017/1129 ai fini dell'analisi di cui all'articolo 47, paragrafo 3, lettera a), di tale regolamento.";

- (2) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

¹⁶ *Consultation Paper on draft technical advice concerning the Prospectus Regulation and on updating the CDR on metadata* (ESMA32-117195963-1276), del 28 ottobre 2024, disponibile all'indirizzo: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2024-10/ESMA32-117195963-1276_CP_Listing_Act_Advice_-_Prospectus.pdf.

"Articolo 12

Modalità pratiche per assicurare che i dati siano leggibili automaticamente

L'autorità competente fornisce i dati di accompagnamento di cui agli articoli 11, 11 bis e 11 ter in un formato XML comune e in conformità al formato e alle norme di cui alle tabelle dell'allegato VII.";

- (3) è inserito il seguente capo VI bis:

"CAPO VI BIS

**DOCUMENTI CHE POSSONO ESSERE INCLUSI NEL PROSPETTO
MEDIANTE RIFERIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 19 DEL
REGOLAMENTO (UE) 2017/1129**

Articolo 21 bis

Oltre ai documenti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, possono essere inclusi nel prospetto mediante riferimento i documenti seguenti:

- (a) documenti che sono stati approvati da un'autorità competente o depositati presso quest'ultima, in conformità della direttiva 2003/71/CE;
- (b) informativa pre-emissione per gli emittenti di obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili o di obbligazioni legate alla sostenibilità di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2023/2631.";

- (4) l'allegato VII è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia l'articolo 1, punti 1), 2) e 4), si applica a decorrere dal 10 luglio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23.2.2026

*Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN*